Sentenza n. 300 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32240** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) **KIAVIDORO s.r.l.**, in fallimento, c.f./Partita Iva 04141380271, con sede legale in Venezia, sestiere Cannaregio 2353, in persona del curatore fallimentare, dott. Casagrande Andrea (c.f. CSGNDR80C22F241Q; pec fallimento: vef962021@efipec.it; pec curatore: a.casagrande@pec.casagrandeconsulting.it), con domicilio in Spinea, via Gorizia, 1, non costituita;

2) **SPOLAORE Marco** (c.f. SPLMRC67H29L736F), nato a Venezia il 29.06.1967 e ivi residente in Sestiere Cannaregio 1554, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Zancani del Foro di Venezia (c.f. ZNCSMN70H12H501U, pec: simonezancani.ve@pec.giuffre.it), presso il

cui studio elettivamente domicilia in Venezia-Mestre, via Pepe n. 20, costituito;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 12 giugno 2025, con l'assistenza del segretario Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, Francesca Dimita, e l'Avv. Simone Zancani per il convenuto Marco Spolaore, nessuno presente per la convenuta società Kiavidoro s.r.l., non costituita.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale la società **KIAVIDORO s.r.l.**, in persona del curatore fallimentare, e il dott. **Marco SPOLAORE**, in proprio e in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in favore del Comune di Venezia della somma complessiva di **euro 13.680,05**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

L'inquirente specificava che, in data 9 dicembre 2019, il Comune di Venezia aveva segnalato l'omesso riversamento alla tesoreria comunale delle somme incassate, a titolo d'imposta di soggiorno, per gli anni 2016, 2017 e 2018, dalla società KIAVIDORO s.r.l. in qualità di soggetto gestore della struttura ricettiva denominata "Hotel La Forcola" e ubicata in Venezia, nonostante gli

atti di intimazione ad adempiere, rimasti inevasi, e le successive ingiunzioni fiscali per il recupero coattivo del credito.

Dalla documentazione acquisita dal Comune, a seguito della richiesta della Procura di un aggiornamento della situazione debitoria, emergeva che:

a) per l'anno 2016, era stato riversato l'intero importo dell'imposta di soggiorno, pari ad euro 29.090,24 (di cui all'ingiunzione di pagamento n. 118/2018);

b) per gli anni 2017 e 2018, a fronte di un credito complessivo di euro 61.225,68 (euro 32.051,89 per il 2017 ed euro 29.173,79 per il 2018), risultavano effettuati versamenti per l'importo complessivo di euro 8.161,95 (euro 909,76 di cui all'ordine di riscossione 33362 del 15/10/2019; euro 3.000,00 di cui all'ordine di riscossione 42803 del 12/12/2019 ed euro 4.252,19 con reversale di incasso 35916 del 26/10/2021) e veniva incassata la somma di euro 51.034,68 mediante escussione di polizza assicurativa stipulata dalla società KIAVIDORO s.r.l. in favore del Comune di Venezia a garanzia del pagamento dell'imposta di soggiorno (cfr. reversale di incasso 23208 del 30/05/2022), residuando, per l'anno 2018, un debito di euro 2.029,05;

c) per l'anno 2019, rispetto al credito di euro 29.229,40, i versamenti ammontavano ad euro 22.790,40, con un debito di euro 8.531,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi);

d) per l'anno 2020, risultava un credito non riscosso dal Comune di euro 3.120,00 (euro 2.353,20 più sanzioni ed interessi);

e) all'esito dei versamenti tardivamente effettuati dalla società, permaneva un credito pari ad euro 13.680,05 (di cui euro 2.029,05 del 2018, euro

8.531,00 del 2019 ed euro 3.120,00 del 2020);

f) a seguito della dichiarazione di fallimento della società KIAVIDORO s.r.l. (fallimento 96/2021), con sentenza del Tribunale di Venezia del 10/12/2021, il Comune si era insinuato in data 08/03/2022 al passivo fallimentare, per un importo complessivo di euro 70.143,06 (comprensivo di interessi, sanzioni e spese di precetto).

Il requirente rappresentava, altresì, che il convenuto Spolaore Marco, già condannato per il delitto di peculato ex art. 314 c.p. con sentenza del Tribunale di Venezia dell'08.07.2021, per essersi appropriato, in qualità di agente contabile, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2014 al 2018, con sentenza della Corte di appello di Venezia dell'08/01/2024, veniva assolto perché "*il fatto non è più previsto dalla legge come reato*" per effetto delle modifiche del quadro normativo in punto di riscossione dell'imposta di soggiorno introdotte dall'art. 180, co. 3, D.L. n. 34/2020 e 5-*quinquies* del D.L. n. 146/2021.

Tanto considerato, la Procura delineava il quadro normativo concernente l'imposta di soggiorno e rilevava l'indubbia permanenza della qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con sentenza n. 22/2016/QM e dalla prevalente giurisprudenza contabile, anche successiva ai più recenti interventi legislativi (art. 180 del D.L. n. 34/2020 e art. 5 - *quinquies* del D.L. n. 146/2021) che lo hanno qualificato come responsabile d'imposta, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile, oltre che alla giurisdizione tributaria, per aver avuto il maneggio del denaro pubblico

incassato dal cliente a titolo di imposta e non riversato.

All'esito degli approfondimenti istruttori svolti, la Procura riteneva di contestare, quindi, ai convenuti, in solido tra loro, un danno complessivo di euro 13.680,05, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi propri della responsabilità amministrativo-contabile - ossia il rapporto di servizio tra il gestore della struttura alberghiera e l'ente locale, il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso e l'elemento psicologico del dolo - per aver determinato un pregiudizio economico da mancata entrata, concreto ed attuale, per gli anni dal 2018 al 2020, in consapevole violazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 23/2011 e nel regolamento comunale sull'imposta di soggiorno adottato dal Comune di Venezia (delibera C.C. n. 83 del 23/06/2021 e successive modificazioni).

In subordine, chiedeva riconoscersi l'imputabilità di detta condotta al sig. Spolaore, quanto meno a titolo di colpa grave.

II. Con comparsa di risposta depositata presso questa Sezione giurisdizionale in data 18 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il sig. Spolaore Marco, il quale chiedeva, in via preliminare, la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., per il contestato danno da mancata entrata, mediante pagamento di € 4.104,02, pari al 30% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti a tale titolo (euro 13.680,05), avendo acquisito – su tale istanza - il previo, favorevole, parere della Procura.

Al riguardo, rappresentava che difettava la finalità di conseguire un indebito arricchimento in ragione della garanzia personale dallo stesso prestata (con gli altri soci), mediante la stipula di polizza fideiussoria, per il caso di inadempimento della società all'obbligo di pagamento dilazionato della

somma complessiva di euro 51.034,68 in favore del Comune di Venezia e dell'intervenuta escussione di tale importo da parte della medesima Amministrazione (che lo aveva imputato, quanto ad euro 27.144,74, al debito 2018 e, quanto ad euro 23.889,94, al debito 2017).

In via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice tributario, sostenendo che l'attuale assetto normativo – in particolare l'art. 4, comma 1-*ter*, del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2020 e ulteriormente precisato dal D.L. 146/2021 – ha qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta e non più come agente contabile, facendo venir meno la giurisdizione contabile, quantomeno per i processi instaurati successivamente, per i quali non potrebbe essere invocato il principio della *perpetuatio jurisdictionis*. Richiamava, al riguardo, l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14028 del 21.05.2024.

Nel merito, evidenziava che a seguito del fallimento della KIAVIDORO s.r.l., del mutato quadro normativo e dell'intervenuta transazione con gli organi della procedura, con la quale era stata definita ogni personale responsabilità del sig. Spolaore nei confronti della stessa mediante il versamento nella casse del fallimento oltre 200.000,00 euro, ogni credito vantato dal Comune di Venezia doveva essere gestito in sede fallimentare, mediante insinuazione allo stato passivo al pari degli altri creditori della società fallita.

III. All'esito della camera di consiglio del 13 marzo 2025, con decreto n. 7 del 4 aprile 2025, questa Sezione, ritenuto che le circostanze addotte dalla Procura, nel parere reso sull'istanza, non consentissero di escludere in capo

al sig. Spolaore (e alla società) la finalità di conseguire un doloso arricchimento in danno dell'Amministrazione, in considerazione della fattispecie di responsabilità delineata in citazione a titolo di dolo e in solido con la società, dichiarava inammissibile la richiesta di rito abbreviato e fissava l'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025, ore 10.00, per la prosecuzione del giudizio con rito ordinario.

IV. All'odierna pubblica udienza, non essendo comparsa e non essendosi costituita in giudizio la Kiavidoro s.r.l. in fallimento, in persona del curatore dott. Andrea Casagrande, ne è stata dichiarata la contumacia; l'avv. Zancani, per il sig. Spolaore, ha insistito per la definizione del procedimento con rito abbreviato, riportandosi, per il resto, agli atti scritti; il P.M., in merito al rinnovo della richiesta di rito abbreviato, ha richiamato il parere favorevole già espresso. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha per oggetto la contestazione del danno di € 13.680,05, cagionato al Comune di Venezia dalla società Kiavidoro s.r.l., gestore della struttura ricettiva denominata "Hotel La Forcola", a seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme riscosse negli anni 2018, 2019 e 2020, a titolo di imposta di soggiorno.

2. Preliminarmente, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la contumacia della convenuta società Kiavidoro s.r.l. in fallimento ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., posto che, nonostante l'atto di citazione sia stato ritualmente notificato, tramite pec, al fallimento e al curatore (come da

ricevute di avvenuta consegna dell'08.11.2024 in atti), la predetta società non si è formalmente costituita in giudizio.

3. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione sollevata dal patrocinio del sig. Spolaore in merito al difetto di giurisdizione derivante dall'entrata in vigore dell'art. 4, c. 1-*ter*, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (comma inserito dall'art. 180, c. 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). L'eccezione è infondata e va respinta.

Occorre, preliminarmente, ricordare che il d.lgs. n. 23/2011, all'art. 4, dedicato all'imposta di soggiorno, ha disposto che "*i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio*…".

Successivamente, l'art. 180, c. 3, del d.l. n. 34/2020 ha introdotto il comma 1-*ter* al citato art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, a tenore del quale: "*Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale (...)*".

Il legislatore ha, dunque, qualificato espressamente il soggetto gestore della struttura ricettiva che incassa l'imposta di soggiorno come responsabile d'imposta e ha ritenuto di sancire la portata retroattiva della citata normativa prevedendone l'applicabilità anche "*ai casi verificatisi prima del 19 maggio*

2020" ai sensi dell'art. 5-*quinquies* del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Tale innovata configurazione soggettiva – a parere di questa Sezione – non incide, tuttavia, sull'elemento che fonda la giurisdizione in materia contabile e cioè il maneggio del danaro pubblico da parte di un soggetto il quale, incassando l'imposta di soggiorno con obbligo di riversamento al beneficiario della stessa (ossia l'ente locale), secondo cadenze regolari, assume necessariamente la qualifica di agente contabile.

Come rilevato in una recente pronuncia della Sezione di appello della Corte dei conti (Sez. II app., sent. n. 166/2024), infatti, le due qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile indicano funzioni diverse: la prima impone al responsabile d'imposta di intervenire, quale coobbligato solidale, in caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la seconda prescrive in capo al soggetto che riceve somme di spettanza pubblica l'obbligo di riversamento di quanto riscosso nei termini e modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Ne consegue che la prima qualifica non esclude la seconda né si sovrappone ad essa, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto alla giurisdizione contabile (quale agente contabile) laddove – come già evidenziato – lo stesso non abbia riversato al Comune l'imposta di soggiorno, rendendosi responsabile di una indebita apprensione di risorse pubbliche.

I sopravvenuti mutamenti legislativi - anche in linea con l'indirizzo interpretativo elaborato da questa Corte su vicende analoghe a quella in esame - non si ritiene abbiano intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'amministrazione comunale, facendo

permanere in capo al primo la qualifica di agente contabile e l'assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, Sez. II App., sentt. n. 2/2025, n. 34/2024, n. 91/2024, n. 184/2024, n. 266/2024; id, Sez. I app., nn. 30/2023 e 107/2023, questa Sez., sentt. n. 177 e n. 164/2024; Sez. giur. Liguria, n. 102/2023; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 10/2025/R; Sez. giur. Toscana, n. 40/2025; Sez. giur. Campania, n. 33/2023).

Né può ritenersi che tale conclusione si ponga in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza n. 14028 del 21 maggio 2024 (citata dalla difesa del sig. Spolaore), avendo tale pronuncia riguardato il caso – diverso da quello in esame - nel quale l'atto di citazione della Procura contabile era stato notificato in un'epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente anche "*ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020*" il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva.

Il giudice della giurisdizione ha, infatti, respinto, con riguardo alla fattispecie concreta *sub iudice*, il ricorso incentrato sul difetto di giurisdizione del giudice contabile per violazione dell'art. 180 del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146/2021, sulla base del principio della *perpetuatio iurisdictionis* ex art. 5 c.p.c..

Ebbene, la Cassazione, con la richiamata ordinanza, non si è affatto pronunciata sulla permanenza o meno della giurisdizione contabile nell'ipotesi di proposizione della domanda di risarcimento del danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno in data successiva all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5-*quinquies*

del D.L. n. 146/2021 (avvenuta il 21 dicembre 2021).

Il giudice della giurisdizione ha, invece, prospettato le diverse opzioni interpretative su cui si sono interrogate sia la dottrina sia la giurisprudenza contabile in ordine alla qualificazione giuridica del gestore di strutture ricettive dopo i recenti mutamenti normativi, senza, tuttavia, prendere posizione né a favore dell'una né dell'altra.

Al riguardo, ha, infatti, affermato che ad una prima opzione, che sostanzialmente nega la sussistenza del rapporto di servizio pubblico tra l'ente locale e il gestore, in forza dell'onere, posto a carico di quest'ultimo, di presentazione della dichiarazione, secondo il modello dell'autotassazione e della soggezione dello stesso a sanzioni amministrative fiscali, se ne oppone un'altra che, invece, esclude che l'attribuzione legislativa della qualifica di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva, in forza del comma 1-*ter* dell'art. 4, abbia inciso sulla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

Quest'ultima interpretazione, come ribadito dalla stessa decisione della Cassazione, "*rievoca le conclusioni raggiunte in giurisprudenza in ordine alla veste di agente contabile attribuita, ad esempio, al notaio, che pure è riscossore ex lege delle somme sottoposte a tassazione, ovvero delle imposte dovute in conseguenza degli atti rogati, delle quali è solidalmente responsabile con i privati contraenti (fideiussore ex lege estraneo al rapporto tributario: così Cass. n. 12759 del 2016), ne diviene depositario ed è perciò tenuto al versamento delle medesime, costituenti pecunia pubblica, all'Amministrazione Finanziaria, altrimenti rispondendone altresì per danno erariale (...)*".

Ciò posto, il Collegio ritiene applicabile agli odierni convenuti la qualificazione normativa di responsabili di imposta di soggiorno di cui al comma 1-*ter* dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e i conseguenti obblighi dichiarativi (e ciò in conformità alla condivisa giurisprudenza di appello della Corte dei conti - Sez. II appello, sentt. n. 2/2025 e 66/2024) ferme restando la qualifica e posizione di agenti contabili (e relativi obblighi) come previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Il gestore della struttura ricettiva, anche sulla scorta delle previsioni del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno del Comune di Venezia (delibera CC n. 83 del 23 giugno 2011 e delibere CC n. 64 del 1° agosto 2014 e n. 57 del 19 dicembre 2018 - doc. 10 allegato all'atto di citazione), era ed è tuttora chiamato a svolgere una funzione strumentale, ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica, con l'instaurarsi del rapporto di servizio - che costituisce il presupposto della giurisdizione della Corte dei conti - il cui contenuto prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate, ricevute a titolo di imposta (*ex multis*, Sez. giur. Veneto, sentt. n. 78/2023 e n. 121/2018; sulla qualificazione di agente contabile e sulla sottoposizione alla giurisdizione contabile: Cass. civ. SS.UU. ord. n. 19654/2018, Cass. SS.UU., 13330/2010 e 14891/2010).

Nel caso specifico, il Regolamento del Comune di Venezia stabilisce espressamente (artt. 6 e 7) che i gestori delle strutture ricreative comunichino, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, i pernottamenti imponibili e riversino, entro il predetto termine, nelle casse del Comune, le somme introitate dagli ospiti delle strutture.

Ne consegue che il sig. Marco Spolaore, convenuto in qualità di rappresentante legale e amministratore unico della KIAVIDORO s.r.l., e la società stessa, in persona del curatore fallimentare, siano agenti contabili e, quindi, in quanto tali, siano soggetti, entrambi, alla giurisdizione della Corte dei conti, tenuto conto della previsione di cui all'art. 2476 c.c., che affianca alla responsabilità della società verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art. 2462 c.c.) la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art. 2476, comma 6, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (art. 2476, comma 7, c.c.) (cfr. Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 295/2021/R).

Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, l'inserimento in via di fatto degli amministratori di una persona giuridica privata nell'utilizzazione delle risorse pubbliche ne determina l'assoggettamento alla giurisdizione contabile unitamente alla persona giuridica (cfr., *ex plurimis*, Cdc, Sez. III App., sent. n. 397/2023; Sez. II App., sent. n. 15/2021; Cass. SS.UU. ord. 36375/2021).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di carenza di giurisdizione va respinta.

4. In via preliminare, deve essere, poi, dichiarata inammissibile la riproposizione, formulata in udienza dalla difesa del sig. Marco Spolaore, dell'istanza di definizione agevolata già rigettata da questa Sezione giurisdizionale con decreto n. 7/2025.

Va, al riguardo, rilevato che, con il menzionato provvedimento, il Collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato presentata dal

convenuto sul presupposto, ai sensi dell'art. 130, comma 4, c.g.c., del delinearsi di un doloso arricchimento del medesimo in relazione al mancato versamento al Comune delle somme pagate dai clienti della struttura ricettizia al gestore della stessa a titolo di imposta di soggiorno.

In disparte, poi, ogni valutazione circa l'ammissibilità (sotto il profilo, quanto meno, della finalità deflattiva dell'istituto in parola) della reiterazione della richiesta di ammissione al rito abbreviato effettuata in pubblica udienza (e ciò quando si è già incardinato il rito ordinario ai sensi dell'art. 130, comma 9, c.g.c.), il Collegio rileva, in ogni caso, che, con la riproposizione della domanda in termini identici alla precedente istanza già presentata nella comparsa di risposta, non sono stati introdotti in giudizio elementi oggettivi idonei a dimostrare che il mancato versamento all'erario dell'imposta riscossa sia stata causata da forza maggiore o caso fortuito e quindi sia indipendente dalla volontà del sig. Spolaore e della società che, come emerge dagli atti, se ne sono appropriati.

5. Non merita accoglimento, inoltre, l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa del sig. Spolaore in relazione ai rapporti intercorrenti tra giudizio per responsabilità amministrativo/contabile e procedura fallimentare.

Parte convenuta sostiene che ogni credito vantato dal Comune di Venezia debba essere gestito nel rispetto della *par condicio creditorum* in sede fallimentare e che, conseguentemente, nulla sia dovuto dal suo assistito, né in proprio né quale ex amministratore della Kiavidoro s.r.l., potendo il Comune di Venezia insinuarsi nel fallimento e vedere valutato il proprio credito al pari di tutti gli altri creditori della società fallita. Da ciò deriverebbe, secondo la difesa, l'infondatezza dell'azione avviata dalla

Procura contabile.

Orbene, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, "*la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore*" (Cass. SS.UU. n. 12371/2008 e n. 11073/2012) e ciò in quanto il Tribunale fallimentare ha il compito "*di valutare l'ammissibilità dei crediti al passivo fallimentare e la loro collocazione, nonché vigilare sulla realizzazione dell'attivo*" (Cdc., Sez. I App., n. 374/2015), mentre compete alla Corte dei conti *"accertare l'an e il quantum debeatur con un processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale*" (Cdc, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 233/2019).

La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che - qualora sia pendente una controversia su di un credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (come nel caso di specie, in quanto l'accertamento della sua sussistenza è devoluto alla giurisdizione contabile: art. 1, comma 1, c.g.c.) - "*gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e, quindi, possono ammetterlo al passivo fallimentare con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al Giudice competente"* (in termini Cass, SS.UU., n. 12371/2008).

6. Nel merito, il Collegio ritiene che la pretesa (contenuta nell'atto di citazione in giudizio) della Procura attrice sia fondata per le motivazioni che seguono, ricorrendo tutti presupposti per affermare la responsabilità amministrativo-contabile in contestazione.

6.1 Considerato sussistente il rapporto di servizio tra i convenuti e il Comune di Venezia in ragione degli elementi già individuati per l'affermazione della

giurisdizione contabile, il Collegio è dell'avviso che il quadro probatorio delineato dalla Procura attrice deponga in maniera incontrovertibile per la sussistenza della condotta illecita e per la sua riconducibilità agli odierni convenuti, essendo comprovato in atti il mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, in violazione della normativa di rango primario e regolamentare.

Dagli atti di causa risulta infatti, in modo inequivoco, che la Kiavidoro s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Marco Spolaore, in qualità di gestore della struttura "Hotel La Forcola", ha omesso di effettuare il completo e dovuto riversamento nella tesoreria comunale dell'imposta di soggiorno riscossa, nonostante i numerosi solleciti (cfr. atti di intimazione ad adempiere e costituzione in mora, atti di ingiunzione fiscale e atto di precetto - all.ti 2, 3, 4 e 8 all'atto di citazione), così arrecando all'ente locale il danno erariale quantificato in euro 13.680,05, come riassunto nella tabella riportata a pag. 5 dell'atto di citazione.

6.2 L'omesso riversamento nelle casse del Comune dell'imposta di soggiorno, quindi, costituisce un danno per l'erario da mancata entrata e determina la responsabilità contabile di coloro che, assumendo la qualifica di agenti contabili, avrebbero dovuto provvedere al relativo versamento.

Al riguardo, vale rammentare che, in tema di responsabilità contabile, l'onere della prova è ripartito tra l'attore (il P.M. contabile) – tenuto a dimostrare l'inadempimento – e l'agente contabile convenuto, cui spetta eccepire l'esatto adempimento dell'obbligazione, fornendo la prova del versamento di quanto dovuto, in applicazione della normativa vigente (C. conti, Sez. I giur. d'app., sent. n. 281/2018, C. conti, Sez. giur. Emilia-

Romagna, n. 186/2017). Infatti, gli agenti contabili, per essere discaricati del denaro riscosso e non versato all'amministrazione, devono fornire la prova che "*ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna*", mentre ciò non può realizzarsi quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti (art. 194, commi 1 e 2, r.d. n. 827/1924).

Nella fattispecie all'odierno esame, le parti resistenti non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione dei riversamenti di cui viene contestata la mancata effettuazione o nella riconducibilità dell'omissione a cause a loro non imputabili.

6.3 Il danno deve, pertanto, essere quantificato nella somma indicata nell'atto di citazione, posto che la stessa è stata determinata tenendo conto dei versamenti parziali (per complessivi euro 60.042,59), già effettuati, a tale titolo, dal 2016 al 2020, nonché dell'importo (euro 51.034,68) incassato dalla stessa Amministrazione comunale mediante escussione della polizza assicurativa stipulata dalla società Kiavidoro s.r.l. a garanzia del pagamento dell'imposta di soggiorno, secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta in giudizio.

La Procura erariale ha, infatti, provato, con proprie allegazioni, che le somme riscosse e non ancora riversate al Comune ammontano complessivamente ad € 13.680,05 (importo in concreto mai contestato dai convenuti, con idonea allegazione di documentazione probatoria) e si riferiscono agli importi percepiti per gli anni 2018, 2019 e 2020 per i quali il Comune di Venezia ha esercitato il potere di ingiunzione ex art. 2 R.D. n.

639/1910 (per le somme riferite al 2018, pari ad euro 2.029,05, di cui all'ingiunzione di pagamento n. 248/2019) ovvero ha emesso accertamenti esecutivi tributari ex d.lgs. n. 23/2011 e l. n. 160/2019 (n. 3/2022 per il 2019, euro 8.531,00, e n. 4/2022 per il 2020, euro 3.120,00) (cfr. tabella a pag. 5 dell'atto di citazione).

Ebbene, la mancanza dell'effettivo versamento delle somme determina che - seppur sussistano ammissibili e legittimi atti esecutivi - la pretesa erariale non possa ritenersi interamente soddisfatta, che il danno sia ancora attuale e concreto e, di conseguenza, pienamente azionabile, pur in presenza di ordinanze ex art. 2 R.D. n. 639/1910, ruoli coattivi e ammissione allo stato passivo fallimentare del Comune di Venezia.

6.4 Risulta, infine, palese la natura dolosa delle condotte illecite serbate dai soggetti convenuti unitamente all'illecito arricchimento conseguito dai convenuti (che hanno trattenuto nella propria disponibilità denaro pubblico), avendo gli stessi agito con la consapevolezza e volontà di violare gli obblighi di legge e le puntuali prescrizioni di cui al cit. Regolamento comunale, derivanti dal coinvolgimento nel procedimento di riscossione dell'imposta di soggiorno per cui è causa.

Di tali obblighi i convenuti erano pienamente consapevoli, anche in considerazione delle ripetute intimazioni dell'ente locale indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata della società (cfr. documentazione contenuta negli all.ti 2, 3 e 8 dell'atto di citazione) e dell'atto di precetto notificato alla stessa in data 11.02.2020 (cfr. all. 4).

L'assunzione della funzione di agenti contabili nell'ambito del rapporto di servizio con il Comune implica, in ogni caso, la conoscenza dell'obbligo di

riversamento delle somme riscosse nella tesoreria del Comune e quindi la volontarietà dell'omissione dell'esatto adempimento dell'obbligo di riversare nei termini previsti dal regolamento, omissione che già da sola è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del dolo, comprovato, nel caso di specie, dalla circostanza che il G.U.P. presso il Tribunale di Venezia ha condannato il sig. Spolaore per peculato ex art 314 c.p. in relazione al mancato riversamento dell'imposta di soggiorno per gli anni dal 2014 al 2018 (con pronuncia poi riformata, in sede di appello, per la sopravvenienza normativa sopracitata).

Al riguardo, rileva il rapporto di immedesimazione organica che consente di ricondurre anche alla società l'illecito contabile posto in essere dal proprio amministratore, di fatto o di diritto (cfr. Cdc, Sez. giur. Campania, n. 672/2012). Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, inoltre, è possibile indagare l'elemento psicologico anche nei confronti di una persona giuridica, avendo riguardo al comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza del già richiamato rapporto organico (*ex multis*, Sez. giur. Lombardia, n. 1316/00).

Ritiene, inoltre, il Collegio che non possa essere considerata, ai fini di una diversa valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità contabile, la circostanza, richiamata dal patrocinio del sig. Spolaore, che in epoca antecedente all'emissione da parte del Comune di Venezia degli avvisi di accertamento per le somme in questione sia stata stipulata una polizza fideiussoria a garanzia del riversamento delle somme fino ad allora richieste.

Tale circostanza, infatti, non ha alcuna incidenza né sull'*an* né sul *quantum* del danno erariale e, comunque, anche nel caso in cui la difesa del sig.

Spolaore avesse inteso, con tale affermazione, evidenziare il comportamento collaborativo tenuto dal convenuto nei rapporti con l'Ente pubblico, ciò non toglie che egli resti, comunque, tenuto alla restituzione dell'intero importo dovuto, trattandosi di danno da mancata entrata e non potendosi, al riguardo, invocare alcuna esimente.

Per le stesse ragioni è inconferente il richiamo, contenuto nella memoria di costituzione, alla circostanza dell'antecedenza temporale della dichiarazione di fallimento rispetto alla emissione degli avvisi di accertamento da parte del Comune di Venezia.

Né tanto meno assume rilievo l'intervenuta transazione (in data 31.10.2023) con cui il convenuto Spolaore ha definito, con la procedura fallimentare, ogni personale responsabilità mediante il versamento nelle casse del Fallimento di oltre 200.000,00. Dalla lettura dell'atto si desume, infatti, che lo stesso non ha riguardato affatto il credito vantato dal Comune di Venezia per il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno e ciò è stato confermato anche dal curatore fallimentare che, nella relazione fornita alla Procura (cfr. all. 17 all'atto di citazione), ha chiarito che esso ha riguardato l'indebito versamento di somme (per l'importo di euro 1.289.769,90) eseguito dalla società, nel 2019, a favore dei fratelli Spolaore.

Dagli atti depositati, pertanto, non emergono - e dunque non risultano dimostrati - eventi particolari o circostanze che, nel periodo di riferimento, possano essere qualificati come casi fortuiti o cause di forza maggiore, tali da impedire il riversamento delle imposte di soggiorno e perciò esimenti della responsabilità addebitata dalla Procura con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Da quanto sopra si evince, quindi, la volontà dei convenuti di distogliere le somme riscosse a titolo di imposta dalla naturale e vincolata destinazione (art. 4, c. 1, d.lgs. n. 23/2011), a nulla valendo le circostanze allegate a giustificazione della condotta, che non contribuiscono, infatti, a mettere in dubbio il quadro probatorio ricostruito dal Requirente.

7. Tanto premesso, sussistendo l'ipotizzata responsabilità contabile nei termini prospettati dalla Procura regionale, deve essere disposta la condanna in solido della società Kiavidoro s.r.l., in fallimento, e del sig. Spolaore Marco, quest'ultimo in proprio ed in qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della società nel periodo in contestazione (cfr. visura societaria, all. 11 all'atto di citazione), al pagamento della somma di € 13.680,05 in favore del Comune di Venezia. Su tale somma andrà calcolata la rivalutazione monetaria a far tempo dalle date in cui sarebbe dovuto avvenire il riversamento in tesoreria sino a quella di deposito della presente sentenza. Sull'importo rivalutato, andranno, poi, corrisposti gli interessi legali, dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

8. Le spese del giudizio, comprensive quelle concernenti il rito abbreviato, seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, cc. 1 e 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

1) afferma la giurisdizione della Corte dei conti nell'odierno giudizio, respingendo l'eccezione sollevata dal patrocinio del convenuto Marco

Spolaore;

2) dichiara la contumacia della convenuta KIAVIDORO S.r.l. in fallimento;

3) dichiara inammissibile la richiesta, formulata in udienza dalla difesa del sig. Marco Spolaore, di riproposizione dell'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato;

4) in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, condanna in solido la società KIAVIDORO S.r.l. in fallimento, in persona del curatore dott. Casagrande Andrea, e il sig. Marco Spolaore al pagamento in favore del Comune di Venezia della somma € 13.680,05, oltre rivalutazione monetaria dalle singole date degli omessi versamenti. Su tale somma andranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

5) condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Erario, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza;

6) condanna, altresì, il sig. Marco Spolaore alla rifusione delle spese del giudizio in favore dello Stato per il rito abbreviato, che si liquidano come da nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE

Elisa Borelli Marta Tonolo

(*f.to digitalmente*) (*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente

giudizio si liquidano in complessivi € 80,00 (ottanta/00).

Il Giudice estensore — Il Presidente

Elisa BORELLI — Marta TONOLO

(*f.to digitalmente*) — (*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 11/09/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(*f.to digitalmente*)